

N. 06567/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01372/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2015, proposto da:

Rosamaria D'Amore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Storzieri, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Roberto Iorio;

per l'annullamento

del verbale del 28 gennaio 2013 della Commissione nominata per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia (tornata 2013) - settore concorsuale 13/A4 - economia applicata, unitamente agli ulteriori atti indicati in ricorso, nonché dell'elenco degli abilitati nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che la Sezione si è già espressa sulla questione , con la recentissima sentenza del 03 novembre 2015 n. 12407/2015, con la quale ha accolto il ricorso sulla base della considerazione per cui: “Siffatta previsione regolamentare, assolutamente innovativa rispetto a tutta la pregressa legislazione in materia di concorsi universitari, risulta in contrasto con quelle di legge sotto due profili: in primo luogo, in quanto un’innovazione tanto significativa e contrastante con le regole generali di funzionamento degli organi collegiali avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore nei dettagliatissimi criteri che esso ha fornito per l’adozione del regolamento disciplinante la procedura abilitativa; - in secondo luogo e comunque, perché la previsione di maggioranze qualificate risulta incompatibile con quella – specificamente inserita dal legislatore tra i criteri direttivi per l’adozione del regolamento (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010) – secondo cui la Commissione deve in ogni caso (cioè: sia se il giudizio è positivo, sia se è negativo) rendere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”. Risulta infatti, all’evidenza, impossibile pervenire ad un congruo e motivato giudizio negativo per una Commissione a maggioranza convinta del contrario.”, orientamento ribadito dalla sentenza n.13121/2015, confermata con sentenza n.470/2016 dal giudice d’appello;

Rilevato che deve ritenersi illegittimo l’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 222/2011, secondo il quale la Commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, anziché a maggioranza dei componenti, come del resto previsto dalla previgente normativa (v., da ultimo, art. 9, comma 9, del D.Lg.vo n. 164/2006);

che dall’illegittimità della regola di computo della maggioranza discende quella del giudizio negativo reso nella fattispecie dalla Commissione, e siccome a favore dell’abilitazione della ricorrente, invero, ha votato la maggioranza dei commissari (tre su cinque), il giudizio reso collegialmente non può che considerarsi favorevole, con conseguente conseguimento dell’abilitazione a professore di II fascia da parte dell’interessata;

Ritenuto in conclusione che il ricorso in epigrafe debba essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati;

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese di causa a favore della ricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso del contributo unificato ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Scritto da Valentina Russo

Mercoledì 08 Giugno 2016 19:08 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:21

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Scritto da Valentina Russo

Mercoledì 08 Giugno 2016 19:08 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2016 11:21

Il 07/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)